

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 25 maggio 1998, n. 688.

(Conferma TAR Campania - Napoli: II Sezione, 15 febbraio 1997, n. 357).

È ammesso l'uso del contrassegno di un partito in liste plurime, se ciò non è stato esplicitamente escluso dal rappresentante di partito delegante.

Mentre è necessaria l'autenticazione notarile della firma del legale rappresentante di un partito per l'utilizzazione del contrassegno elettorale da parte di uno dei soggetti indicati all'art. 2 del d.P.R. 28.04.1993, n. 132, l'atto di sub-delega a terza persona può essere autenticato secondo le modalità indicate all'art. 14 della l. 21.03.1990, n. 53.

È irrilevante, ai fini della legittimità delle operazioni elettorali, che il programma amministrativo sia generico, non essendo valutabile sul piano della legittimità.

Il ricorso in appello è infondato.

Omissis.

Si deve tener presente che nel nuovo procedimento elettorale delineato dalla L. 25 marzo 1993 n. 81 la presentazione delle liste dei candidati al Consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco sono riservate ai cittadini elettori dei Comuni interessati.

Da ciò consegue che la dichiarazione – che nel caso che qui interessa è stata resa sotto veste formale di delega – con cui i rappresentanti nazionali, regionali o provinciali di partiti o gruppi politici presenti nel Parlamento nazionale ed europeo autorizzano l'uso del contrassegno che li distingue per una determinata lista e candidatura costituisce l'atto formale ed essenziale con cui detti partiti o gruppi politici partecipano alla competizione elettorale manifestando la propria volontà in un senso anziché in un altro.

Il contenuto sostanziale di detta volontà deve essere valutato ed acquisito nel procedimento elettorale nella direzione in cui si è espresso.

Ciò posto non vi è dubbio che la volontà dei rappresentanti dei partiti del [raggruppamento] “...” si sia manifestata nel senso della utilizzazione dei rispettivi contrassegni per una lista collegata al candidato Sindaco che è, poi, risultato vincitore.

Per due partiti (... e ...) la possibilità del collegamento del contrassegno con altri è stata prevista esplicitamente, per gli altri due partiti (... e ...) si è ritenuto di consentire l'utilizzo del simbolo *tout court*. E, nella facoltà per un partito rappresentato in Parlamento di accostare il proprio contrassegno ad una lista è ad avviso del Collegio, compresa anche la utilizzazione del contrassegno in liste plurime nelle quali altri partiti o gruppi politici parimenti consentano l'utilizzo del proprio simbolo, tutto ciò se tale facoltà non sia stata espressamente esclusa dal dichiarante.

E' ben vero che nel caso di specie sono stati utilizzati per le "c.d. deleghe" – ora dichiarazioni sull'accostamento del contrassegno ad una certa lista presentata dagli elettori – moduli superati ed in qualche modo equivoci ma rimane il dato essenziale della volontà dichiarata dei rappresentanti dei quattro partiti interessati di consentire – attraverso la delega prevista dall'art. 2 del D.P.R. n. 132 del 1993 – la presentazione del contrassegno unitamente ad una lista di candidati individuata dal delegato.

Questa volontà, peraltro, corrisponde alle esigenze del sistema elettorale maggioritario ed è, da altra angolazione, confermata dalla individuazione di uno stesso delegato da parte di tre partiti del [raggruppamento] “...” ed, ancora, da un comportamento largamente coerente con quello tenuto a livello diffuso nella competizione elettorale del novembre 1996 dai quattro partiti in parola.

L'ulteriore argomento degli appellanti secondo cui le deleghe sono state conferite per l'uso limitato del contrassegno di un singolo partito è parimenti confutato da quanto sin qui esposto.

Resta solo da aggiungere che non vi era alcun motivo di ruscare le liste di cui trattasi da parte della commissione elettorale: la dichiarazione ex art. 2 del D.P.R. n. 132 del 1993 è stata resa, sia pure nei termini essenziali di cui si è detto, e con le formalità qui ricordate.

Omissis.

B) Anche il secondo motivo di appello è infondato. Con detto motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.P.R. n. 132 del 1993, dell'art. 14 della L. 21 marzo 1990 n. 53, dell'art. 20 commi 2 e 3 della L. 4 gennaio 1968 n. 15 e dell'art. 2703 Cod.civ.

Affermano gli appellanti che il mandato conferito dal signor ... al signor ... ed al signor ... in qualità di rappresentante locale di ..., al fine di rendere l'apposita dichiarazione è stato autenticato non già da un notaio (come prescrive l'art. 2 del D.P.R. n. 132 del 1993), bensì da un ufficiale d'anagrafe, mentre tali tipi di atti (che hanno consistenza di meri atti giuridici) rientrano nell'esclusivo ministero dei notai,

L'assunto non è condivisibile, in quanto appare convincente e va condivisa sul punto la motivazione della sentenza appellata in cui si specifica che la competenza esclusiva del notaio fissata dall'art. 2 del D.P.R. n. 132 del 1993 riguarda l'atto con cui il potere in questione è conferito dal legale rappresentante del partito o gruppo politico ad uno dei soggetti indicati nella norma stessa e per le finalità colà indicate e non anche gli atti con cui il delegato sub-delega a terzi il predetto potere in coerenza con il mandato conferitogli. Nella specie l'on. ..., Presidente di ... ha indicato con mandato autenticato dal dottor ..., notaio in Roma, la qualità del signor ... di rappresentante locale di ... in ...; l'atto con cui quest'ultimo ha sub-delegato il proprio potere ai sigg. ... e ... è atto ulteriore rispetto al primo (questo, sì, corrispondente al tipo indicato dal ripetuto art. 2 del D.P.R. n. 132 del 1993) e, come tale, non soggetto alle formalità stabilite da tale disposizione. In altri termini, nel caso di specie, il signor ... non ha agito in proprio ma quale delegato del Presidente Nazionale di ...

In mancanza di una norma esplicita anche questa fattispecie sfugge all'esclusività del ministero notarile e resta attratta dal regime generale della autenticazione delle sottoscrizioni in materia elettorale, secondo il combinato disposto dell'art. 3, comma 4, della legge n. 81 del 1993 e dell'art. 14 della legge n. 53 del 1990.

Rimane da aggiungere che, in ogni caso, a tenore di quanto stabilito dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con pronuncia n. 10 del 10 aprile 1989, con argomentazioni qui richiamate integralmente, l'eventuale restrizione di pubblici ufficiali abilitati all'autenticazione non è tassativa ma esemplificativa e va integrata con tutti gli altri pubblici ufficiali ai quali la legge riconosce potere di autentica.

Sono, inoltre, puntualmente precisate le ragioni che hanno indotto il giudice di primo grado a ritenere legittima l'autenticazione da parte dell'ufficiale di anagrafe: il p.u. oltre ad indicare tutti gli estremi della P.A. d'appartenenza e della sua qualifica, nonché ad apporre il timbro dell'ufficio, ha dato contezza dell'identità personale completa del sottoscrittore e della circostanza che la di lui sottoscrizione è stata apposta in sua presenza con rinuncia alla presenza dei testi ed alle formalità del caso. Inoltre, l'art. 20 della legge n. 15 del 1968, le cui regole sono applicabili anche nel contesto elettorale - essendo state integralmente richiamate dall'art. 14, comma 2 della legge n. 53 del 1990 e ribadite dall'art. 3, comma 4 della legge n. 81 del 1993 -, non reca alcuna sanzione circa l'inosservanza di alcune sue formalità quale la mancata ammonizione e la pedissequa dizione della certezza dell'identità personale del sottoscrittore, per cui nessuna nullità, o altro tipo di conseguenza sfavorevole avrebbe potuto essere comminata nella specie nei riguardi della lista n. 2) di ...

Essendo il signor ... residente a ... doveva autenticare la sua firma un funzionario del Comune di Con ciò è confutato l'ulteriore profilo di illegittimità formulato con l'atto di appello.

C) Sono infondati anche il terzo ed il quarto motivo di appello: a) con il terzo motivo, gli appellanti si dolgono della violazione dell'art. 3, comma 5, della legge n. 81 del 1993 posto che è stato presentato un programma elettorale del tutto generico, privo di firma e di qualunque riferimento alla consultazione elettorale e con un contenuto così indefinito, da renderlo praticamente inesistente.

Osserva il Collegio che l'art. 3, comma 5, della legge n. 81 del 1993 obbliga alla presentazione del programma elettorale insieme alla lista dei candidati ma non ne indica né il contenuto minimo, né i soggetti obbligati.

Non si può, pertanto, procedere all'annullamento delle operazioni elettorali in relazione ad un adempimento nei cui riguardi la legge non pone alcuna specifica sanzione.

È corretta la valutazione del primo giudice secondo il quale il programma di cui si discute, regolarmente presentato e sottoscritto, impegna i soggetti politici che lo propongono agli elettori solo sotto il profilo dell'indirizzo politico e, come tale, avendo, cioè, la consistenza di un atto politico, non è, dal punto di vista contenutistico, censurabile in sede di legittimità.

Omissis.